



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

N. 5/24 R.G.

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE
(art- 283 C.C.I.I.)**

Il Giudice dott.

Letti gli atti della procedura indicata in epigrafe, introdotta con ricorso per l'esdebitazione di debitore incapiente depositata in data 24.05.2024 da

•

assistito, difeso e rappresentato dall'Avv.
elettivamente domiciliata presso il suo studio,

ed

rilevato in via preliminare che il ricorso non è stato depositato dall'OCC ma dal difensore di parte ricorrente, difformemente a quanto previsto dall'art. 283 comma primo C.C.I.I.;

ritenuto che tale circostanza, in difetto di espressa previsione normativa, non determini alcuna invalidità, posto che, pur non essendo espressamente prevista l'assistenza del difensore, la stessa non è preclusa e pertanto il debitore deve ritenersi legittimato a provvedere al deposito del ricorso anche tramite il proprio difensore (cosicché il deposito tramite O.C.C. deve ritenersi imprescindibile solo in caso di assenza di difensore di fiducia);

rilevato che nell'istanza risultano correttamente indicati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; l'attestazione del mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione degli ultimi dieci anni; la copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

rilevato che alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata dell'OCC nominato,
e che nella stessa risultano regolarmente indicate le



cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l'attestazione dell'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori e la valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che la relazione dell'O.C.C. dedica specifico paragrafo alla valutazione da parte dei creditori del merito creditizio del debitore, rilevando che "... *deve... ritenersi assente la valutazione del merito creditizio effettuato dai soggetti finanziatori sopra indicati, e, al contempo, non può escludersi la meritevolezza della debitrice che negli anni in cui ha lavorato quale dipendente ha sempre onorato i propri impegni.*": in particolare, l'O.C.C. ha rilevato come all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti contratti la sig. fosse capiente rispetto alle obbligazioni assunte e fosse pertanto in grado di onorare il debito (come peraltro inizialmente fatto), mentre dopo il 2021 il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice era stato fatto oggetto di separata valutazione da parte degli enti creditizi;

ritenuto che l'esdebitazione del debitore incapiente, prevista e disciplinata dall'art. 283 C.C.I.I., presupponga, da un lato, l'accertamento dello stato di indebitamento specifico richiesto dalla norma, consistente nell'impossibilità, per il debitore istante, "*di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*";

ritenuto che nel caso di specie ricorra il presupposto sopra indicato dal momento che alla debitrice risultano in carico debiti per un importo pari ad euro 236.654,26, come dalla medesima dichiarati, e come riscontrato dal gestore della crisi avv.

nella relazione particolareggiata depositata, a fronte dei quali la sig.

ha percepito sino al novembre del 2024 unicamente l'indennità NASPI pari a circa 800,00/900,00 euro mensili, ed attualmente percepisce stipendio di pari importo essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall'impresa

cui vanno aggiunte somme corrisposte mensilmente dalla figlia a titolo di liberalità;

ritenuto che detto importo sia interamente da destinarsi alle spese per il sostentamento della sig. indicate nell'importo di euro 1.132,00 mensili e da ritenersi giustificate (nonché inferiori rispetto agli importi indicati per nuclei familiari composti da una sola persona dall'ISTAT per il 2022);

ritenuto, ancora, che l'altro presupposto di concessione del beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente è la meritevolezza del debitore, da intendersi, in primo luogo, come diligenza dello stesso nell'assumere le obbligazioni (in assenza, cioè, di dolo o di colpa grave), e altresì come assenza di atti in frode compiuti dal medesimo;



ritenuto che in ordine alla meritevolezza, a seguito dei rilievi formulati da questo Giudice e dell'audizione della ricorrente all'udienza del 17.12.2024, è stata presentata memoria integrativa, accompagnata da relazione aggiornata dell'O.C.C.;

ritenuto che nel caso di specie sussista in capo a _____ il requisito della meritevolezza richiesto: in particolare, l'assenza di atti in frode risulta attestata nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., mentre la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni risulta confermata nella medesima relazione, dalla quale si evince, da un lato, che la sig. _____ finchè ha svolto regolare attività lavorativa, ha onorato le proprie obbligazioni e ha assunto impegni di spesa non superiori alle proprie disponibilità, dall'altro che le difficoltà economiche (e il conseguente sovraindebitamento) sono dipesi dalla separazione dal marito che ha comportato l'aumento delle spese per il mantenimento della figlia minore (attesa l'inottemperanza del padre agli obblighi di mantenimento, come comprovata dalle denunce penali svolte dalla ricorrente in suo danno e prodotte in atti) e dalla perdita del posto di lavoro presso _____

ritenuto, conclusivamente, che sussistano i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione della sig. _____ come previsti dall'art. 283 C.C.I.I.;

visto l'art. 283 C.C.I.I.

CONCEDE

DISPONE

a pena di revoca del beneficio, che il debitore depositi entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite il gestore della crisi, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori maturate ai sensi dell'art. 283 commi 1 e 2

AVVERTE

il debitore che resta ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni dal deposito del presente decreto laddove sopravvengano utilità ulteriori che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, e che la valutazione di rilevanza delle predette utilità va effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 283 C.C.I.I.

DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente comunicato al debitore e ai creditori a cura del gestore della crisi



AVVERTE

i creditori che gli stessi possono proporre reclamo a norme dell'art. 124 C.C.I.I. avverso il presente decreto nel termine di trenta giorni dalla notifica del medesimo, con atto da depositarsi telematicamente presso la Cancelleria Procedure Concorsuali del Tribunale.

DISPONE

che l'OCC, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 283 C.C.I.I., segnalando immediatamente al Giudice eventuali ritardi o inadempienze, e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori ai sensi del comma 1 dell'art. 283 C.C.I.I., segnalandole a loro volta al Giudice per i provvedimenti ulteriori di cui al 10° comma dell'art. 283 C.C.I.I.

Così deciso in Bergamo in data 14 luglio 2025

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

